Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 novembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1978, n. **701.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, è autorizzata la spesa di lire 171.500 milioni per l'anno finanziario 1978, per la copertura finanziaria della nuova disciplina relativa:

a) alla corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L. 10.000 mensili e di ulteriori benefici al personale in particolari situazioni, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale, nonchè di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;

b) alla attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 1, alle categorie di personale sottoelencate, escluso il personale provvisto di trattamento dirigenziale, è corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di L. 10.000 mensili lorde:

a) dal 1° gennaio 1978: personale non insegnante dell'università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;

b) dal 1° ottobre 1978: personale docente della università.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla applicazione dei benefici di cui al precedente comma, non operano le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121.

Art. 3.

Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, dei seguenti importi lordi:

a) L. 35.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile in godimento di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale docente dell'università e per il personale scientifico delle carriere direttive degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;

b) L. 58.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile in godimento, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, per il personale non docente dell'università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso per questi ultimi il personale scientifico delle carriere direttive.

Art. 4.

Dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale docente e non docente dell'università provvisto di trattamento dirigenziale è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.

Art. 5.

Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei docenti e non docenti della scuola di ogni ordine e grado e del personale docente e non docente dell'università, per la liquidazione del trattamento di quiescenza, si considera la base pensionabile in vigore anteriormente alle date da cui ha effetto la presente legge.

Nei confronti dei dipendenti di cui al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con esclusione dell'acconto di L. 10.000 e degli importi previsti per il personale in particolari situazioni, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

All'onere di lire 171.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. **702.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni vigenti, il termine per l'esame del bilancio preventivo 1979 dei comuni e delle province da parte del comitato regionale di controllo è fissato in giorni trenta dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste sospensive hanno effetto solo se motivate.

Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Art. 2.

Gli enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle iscritte nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 3.

Le variazioni di bilancio e gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sem-

pre che sia rigorosamente rispettato il limite massimo di incremento di spesa corrente previsto per l'anno 1979.

Art. 4.

Le province, i comuni ed i loro consorzi, sono tenuti a deliberare entro e non oltre il 30 giugno 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici, dei servizi e delle aziende speciali, per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione.

In tale piano di riorganizzazione vanno considerati anche i posti previsti nei provvedimenti deliberativi di modifica della pianta organica del personale che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, non risultino esaminati o non ancora sottoposti alle definitive determinazioni della commissione centrale per la finanza locale.

Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:

a) il quadro della situazione esistente, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonchè delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;

b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare;

c) le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia mediante utilizzazione del personale delle aziende da parte degli enti o di altre aziende;

d) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici, e dei servizi di cui al primo comma, già previsto dall'art. 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale nella composizione della sezione organici — secondo quanto stabilito dal quindicesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1978, n. 43 — soltanto se il numero dei posti nello stesso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio per l'anno 1976, elevato degli incrementi effettivamente verificatisi nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato art. 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico di cui al precedente comma va operato, ove gli enti locali abbiano proprie aziende speciali, tra la somma del personale complessivamente in servizio nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive aziende e la somma dei posti di organico contenuti nei piani di riorganizzazione riguardanti sia i medesimi enti che le rispettive aziende.

Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i posti che le province ed i comuni sono obbligati ad istituire nei loro organici per l'assorbimento del personale dei disciolti comitati provinciali caccia, O.N.M.I., enti comunali di assistenza, patronati scolastici ed eventualmente delle I.P.A.B. che verranno disciolte.

L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo art. 5 del presente decreto.

Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno fissate le modalità, le procedure ed i termini per la redazione da parte dei comuni, delle province e di loro consorzi di un censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali medesimi e le aziende speciali.

Art. 5.

Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale effettivamente assunto dagli enti autorizzati dalle norme dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, con atti deliberativi adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976 e la durata media in servizio degli stessi non potrà superare quella accertata per il 1978, secondo gli adempimenti previsti nel precedente art. 4.

Il medesimo divieto di nuove assunzioni di cui ai precedenti commi è posto per le province, per le quali, peraltro, ai fini della individuazione del limite suddetto, il numero complessivo del personale in servizio nell'anno 1976, cui fare riferimento, dovrà essere rideterminato previa decurtazione, dal contingente in precedenza accertato, del numero di personale attualmente addetto in via esclusiva ai servizi psichiatrici provinciali, le cui funzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno integralmente svolte dalle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorché il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, alla immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico risultanti dalla ristrutturazione, del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), purché già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. Ai dipendenti che beneficiano di tale normativa viene riconosciuto il 50 per cento del servizio prestato in posizione non di ruolo.

Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifiche, a seguito della effettuata ristrutturazione, sarà provvisoria-

mente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.

Le province, i comuni e i consorzi, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-80 e 1981. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto d'organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1981, sarà stato effettivamente collocato a riposo.

In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio) popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1:150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

a) comuni fino a 1.000 abitanti, fino all'incremento massimo del 15 per cento;

b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti, fino all'incremento massimo del 10 per cento.

In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

Le nuove assunzioni di personale da parte degli enti locali dovranno avvenire solo per pubblico concorso; in mancanza di posti vacanti in organico, salvo quanto disposto dal sesto comma del presente articolo, si potrà procedere soltanto alle assunzioni di personale straordinario — nel limite indicato nei precedenti commi del presente articolo —, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo sopra indicato.

I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto salva la responsabilità degli amministratori, dei segretari e dei ragionieri degli enti interessati.

Le deliberazioni di assunzione adottate in virtù dell'ottavo comma del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e diventano esecutive dopo l'esame del comitato regionale di controllo, ove questi non rilevi vizi.

Art. 6.

Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979.

All'uopo deve essere versata, per ciascuna delle trimestralità precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralità, senza applicazione di interessi.

Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo è obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralità corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979.

I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioè entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente può effettuare il pagamento, anziché in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalità di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere.

Per il ritardato pagamento delle trimestralità o delle bimestralità, come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralità o della bimestralità stessa è dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento.

Per l'iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.

Duplo del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sarà emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a con-

cedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità.

L'acconto è determinato sull'importo della pensione diretta già in pagamento, nella misura massima dei 9/10 del trattamento netto spettante.

E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere acconti di pensione ai sensi del quinto comma dell'art. 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 7.

La distinzione, ad ogni effetto previsto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei comuni e delle province in obbbligatorie e facoltative è abolita.

Art. 8.

Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.

Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni:

le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo;

i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali.

L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali è effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi.

A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune.

Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979.

Art. 9.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto le regioni dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e la definitiva approvazione degli strumenti urbanistici.

Art. 10.

Il termine perentorio per la presentazione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni e delle province, delle istanze documentate di autorizzazione a contrarre mutui principali a ripiano del disavanzo economico e suppletivi a ripiano delle quote del disavanzo economico afferenti alle spese di personale, relativi agli esercizi 1977 e precedenti è stabilito al 31 marzo 1979.

Gli enti locali che abbiano ricevuto o ricevano dal predetto Ministero richieste di documentazioni a chiarimenti inerenti a tali istanze, sono tenuti a provvedervi entro venti giorni. Decorso inutilmente detto termine il Ministero dell'interno adotterà comunque i provvedimenti di competenza.

Entro il termine massimo del 31 maggio 1979 il Ministero dell'interno emette tutti i decreti di autorizzazione dei mutui principali e suppletivi di cui ai commi precedenti e provvede alla relativa pubblicazione, nelle forme consuete, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1979, somme di importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, con una maggiorazione del 10 per cento.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 12.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13.

Per l'anno 1979 le somme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere, rispettivamente, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Ai soli effetti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, l'ammontare delle somme attribuite nel 1977, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, va ricalcolato considerando riscosse le somme che non sono state introitate nell'anno assunto a base di riferimento in conseguenza di provvedimenti di sospensione della riscossione, adottati nell'anno medesimo, connessi a calamità atmosferiche.

Ai fini del calcolo di cui al precedente comma non si tiene conto di quelle somme riscosse, nell'anno assunto a base di riferimento, per effetto di revoca di tolleranze concesse in anni precedenti a quello di riferimento stesso, connesse a provvedimenti di sgravio o di sospensione adottati in occasione di calamità atmosferiche.

Art. 14.

Per l'anno 1979 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta,

Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse, del 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sara determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, valutato per l'anno 1979, in L. 62.200.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere, per l'anno 1979, ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio nell'anno 1978 a qualunque titolo, anche a carattere precario o per l'espletamento di mansioni stagionali.

Art. 17.

E' confermata, anche per l'anno 1979, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste all'art. 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 18.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti, mediante emissione di cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per l'esecuzione di opere pubbliche di loro pertinenza.

L'importo unitario delle singole operazioni non potrà essere inferiore a 15 miliardi di lire.

Art. 19.

L'art. 72, libro secondo, del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:

a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari, purchè questi ne conservino la proprietà per tutta la durata dell'ammortamento dei prestiti stessi;

b) l'acquisto di immobili, da destinare a servizio pubblico, alle medesime condizioni di cui al punto precedente;

c) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà, destinati ad uso pubblico ».

Con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e della commissione di vigilanza, l'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti potrà essere esteso ad altre spese di investimento.

Con la medesima procedura, potranno altresì essere determinate nuove disposizioni generali, anche a modifica delle norme vigenti per i prestiti della Cassa depositi e prestiti, in materia di istruttoria, garanzia e somministrazione dei prestiti stessi.

I decreti di cui ai commi precedenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il riscontro della Corte dei conti sulle operazioni di mutuo e sulle relative somministrazioni è effettuato in forma successiva.

Art. 20.

Sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi, la Cassa depositi e prestiti liquiderà annualmente gli interessi, al tasso vigente per i depositi volontari.

Gli interessi sono corrisposti interamente all'ente mutuatario, anche se il mutuo è assistito da contributi regionali o statali.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — ROGNONI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 19

DECRETO-LEGGE 13 novembre 1978, n. 703.
Insediamento della centrale elettronucleare del Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 1977 sui problemi energetici del Paese;

Visto il programma energetico nazionale approvato dal CIPE il 23 dicembre 1977 che, nel confermare il piano operativo poliennale dell'ENEL, tra l'altro, prevede l'immediata realizzazione delle quattro unità elettronucleari da 1.000 MW già appaltate, ivi comprese quelle del Molise indicate all'art. 22, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla effettiva realizzazione delle due unità elettronucleari da 1.000 MW da installare, da parte dell'ENEL, nella regione Molise in attuazione del predetto piano energetico nazionale, anche al fine di assicurare il raggiungimento delle ipotesi di sviluppo di investimenti e di occupazione previste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro del programma energetico nazionale approvato dal CIPE in data 23 dicembre 1977 ed al fine di soddisfare un equilibrato sviluppo del Paese, la centrale elettronucleare prevista dall'art. 22, comma secondo, della legge 2 agosto 1975, n. 393, composta di due unità da 1.000 MW ciascuna, è definitivamente insediata nel territorio della regione Molise.

Le relative aree del territorio regionale suscettibili dell'insediamento di detta centrale sono così individuate:

a) area su riva sinistra del fiume Saccione fino alla distanza di circa 5 km dalla costa;

b) area su riva destra del fiume Biferno a nord-est di Ponte Liscione.

Per i successivi adempimenti per la localizzazione definitiva della centrale si applicano le norme previste dagli articoli 3 e seguenti della citata legge n. 393.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1978, n. **704.**

Modificazioni allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nel titolo e negli articoli 1, 3 (comma primo e secondo); 12 (comma primo); 14 (comma primo); 17 (comma secondo); 18 e 33 (comma primo) la dizione « Istituto superiore » muta in « Istituto universitario ».

Art. 6 - il testo dell'art. 6 è abrogato e sostituito con il seguente:

« Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) di quattro professori di ruolo eletti dal corpo accademico;

c) di due rappresentanti di professori incaricati stabilizzati;

d) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

e) di sei rappresentanti degli studenti o di numero proporzionalmente minore qualora non venga raggiunto il *quorum* dei votanti secondo il disposto dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 523;

f) di un rappresentante del personale non docente;

g) di un rappresentante del Governo designato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) di un membro designato dalla regione Abruzzo;

i) di due rappresentanti del consorzio volontario universitario dell'Aquila;

l) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori e uno a quella degli imprenditori;

m) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per la ricerca scientifica;

n) dal direttore amministrativo.

I membri di cui alle lettere *h*) e *l*) saranno scelti fra i cittadini che non abbiano con l'Istituto universitario rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice-presidente con funzioni vicarie.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica due anni ».

Art. 7 - il testo della lettera *d*) è abrogato e sostituito con il seguente:

« *d*) approva, in via preliminare, gli avvisi per il conferimento di incarichi di insegnamento richiesti dal consiglio di facoltà, e successivamente, accertata la legittimità degli atti, ratifica le proposte di nomina ».

Nel testo della lettera *f*) le parole « personale amministrativo ed ausiliario » sono modificate in « personale amministrativo, ausiliario e tecnico ».

Il testo della lettera *i*) è abrogato e sostituito con il seguente:

« *i*) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo ».

Art. 9 - il testo del secondo comma della lettera *f*) è abrogato e sostituito con il seguente:

« Conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del consiglio di facoltà e previa ratifica del consiglio di amministrazione ».

Il testo della lettera *g*) è integrato con le seguenti parole: « comprese quelle disciplinari ».

Il penultimo comma è integrato con le seguenti parole: « della facoltà ».

Art. 10 - il testo del secondo comma è abrogato e sostituito con il seguente:

« Il consiglio della facoltà è composto dal direttore che lo presiede e da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari ed ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà, con voto deliberativo, i professori incaricati stabilizzati.

Partecipano, inoltre, ai consigli di facoltà con le attribuzioni di professori incaricati stabilizzati fuorché per quanto riguarda l'attivazione ed il conferimento di incarichi:

a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo;

b) un rappresentante dei titolari di contratti quadriennali per laureati;

c) un rappresentante dei titolari degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica.

Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti.

Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti.

Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

E' altresì valido il disposto di cui all'art. 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **705**.

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;

Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della su citata legge n. 73 di ratifica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Titolo I

ZONA FRANCA

Art. 1.

Al fine di consentire l'attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni da iscriversi in apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno 1979, di lire 20.000 milioni nell'anno 1980 e di lire 39.000 milioni nell'anno 1981.

Art. 2.

Le somme occorrenti per i fini di cui al presente titolo verranno attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia che ne effettuerà richiesta in relazione alle effettive esigenze e ne stabilirà l'utilizzazione, sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Art. 3.

Le somme eventualmente ricevute dall'Ente per la zona industriale di Trieste per l'acquisizione di immobili nell'ambito della zona franca verranno rimborsate dallo stesso Ente allo Stato con il ricavato delle vendite o della concessione in uso dei predetti immobili e secondo le condizioni, le modalità ed i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Gli immobili non venduti, alla scadenza della durata dell'Ente stesso, sono retrocessi al demanio dello Stato.

Titolo II

ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

Art. 4.

E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Ente per la zona industriale di Trieste — la cui durata è prorogata al 31 dicembre del 2007 — in relazione ai maggiori compiti connessi alla realizzazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Art. 5.

I compiti e le facoltà conferite all'Ente zona industriale di Trieste dall'ordine del cessato Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, vengono estesi anche alle aree della provincia di Trieste interessate all'accordo di cooperazione economica.

Oltre alla facoltà di cui all'articolo III dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, all'Ente zona industriale di Trieste è attribuito il compito di designare i tre propri rappresentanti nel comitato misto italo-jugoslavo di cui all'art. 7 del protocollo sulla zona franca.

Art. 6.

L'articolo V dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10 e dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:

« Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente:

1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;

3) un rappresentante dell'intendenza di finanza;

4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste;

5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste;

6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche;

7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

9) un rappresentante della provincia;

10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

11) due rappresentanti del comune di Trieste;

12) un rappresentante del comune di Muggia;

13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle;

14) un rappresentante della comunità montana;

15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;

17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie;

18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;

19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;

20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti;

21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

Art. 7.

L'art. 4 della legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno:

1) il rappresentante del commissariato del Governo;

2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo;

3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo;

4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali;

6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno;

7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno.

Il presidente può integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo ».

Art. 8.

E' abrogato l'art. 1, secondo comma, della legge 21 aprile 1969, n. 163.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in complessive lire 64.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1978, lire 2.000 milioni nell'anno 1979, lire 21.000 milioni nell'anno 1980 e lire 40.000 milioni nell'anno 1981, si fa fronte con le disponibilità del cap. 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI — STAMMATI — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **706.**

Approvazione del nuovo statuto della Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Trieste.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvato il nuovo statuto della Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 269

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che prevede un comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che reca modifiche alla composizione del predetto comitato;

Visto il decreto del 7 giugno 1976, che ha rinnovato la composizione di tale comitato e nomina, tra gli altri, il dott. Federico Elmo quale esperto in rappresentanza dell'Associazione italiana editori;

Vista la lettera del 27 marzo 1978, n. 744, con la quale l'Associazione italiana editori comunica che il dott. Federico Elmo ha rassegnato le dimissioni dalla associazione stessa;

Vista la terna di esperti successivamente segnalata dall'Associazione italiana editori con lettera del 14 aprile 1978, n. 964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Federico Elmo;

Decreta:

Il dott. Mario Casalini è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano, previsto dalle norme di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Federico Elmo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1978
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 101

(8870)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1978, concernente la nomina del consiglio generale dell'ente predetto per un quadriennio;

Vista la nota in data 11 agosto 1978, con la quale la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., con sede in Trieste, ha designato il dott. Elvio Forza, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente sopraindicato, in sostituzione del rag. Giuseppe De Caro, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Elvio Forza è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza della Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. di Trieste, in sostituzione del rag. Giuseppe De Caro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8768)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua, Napoli e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1978 al 5 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8940)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Viste le delibere del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978, concernenti l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978 e 6 luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8942)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8944)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in tutti i rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami, alla S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576;

Vista la domanda della S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale oltre che l'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami danni anche l'acquisto di portafogli assicurativi da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e sviluppo;

Visti il programma di attività unito alla suddetta domanda, la relazione tecnica e, in particolare, le modalità tecnico-economiche per l'esercizio dei rami richiesti alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli terrestri e natanti l'impresa adotterà fino al 31 dicembre 1978 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 57 in data 31 dicembre 1977.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9030)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e divieto di disposizione sui beni nei confronti della Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1968 con il quale la S.p.a. Cosida è stata autorizzata allo esercizio della attività assicurativa nei rami aeronautica, cristalli, furto, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e della riassicurazione negli stessi rami; nonchè il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1974, con il quale la stessa società è stata autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza) e la relativa riassicurazione;

Considerato che la società è stata oggetto di accertamenti ispettivi conclusi con il verbale sottoscritto in data 26 aprile 1978 dagli ispettori ministeriali e dai rappresentanti della società medesima;

Considerato che con il predetto verbale sono state accertate irregolarità di varia natura;

Considerato che con la nota ministeriale n. 814666 del 20 maggio 1978 sono state rilevate e contestate alla società, tra le altre, le seguenti irregolarità desunte dal verbale ispettivo:

mancato aggiornamento del libro giornale della società in conformità al disposto dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

mancata predisposizione del repertorio dei contratti stipulati nell'esercizio 1977;

esistenza di notevoli posizioni debitorie verso gli istituti previdenziali e verso l'erario: lire 1.500 milioni circa (INPS), lire 375 milioni circa (INAM), lire 400 milioni circa (IRPEF), lire 2.000 milioni circa per imposta sui premi;

notevole incidenza di investimenti immobiliari con grave pregiudizio della necessaria liquidità della impresa anche in relazione alle notevoli acquisizioni immobiliari effettuate nel 1976 (per lire 11.500 milioni) con pesanti oneri per mutui ed effetti cambiari passivi (lire 4.000 milioni circa);

crediti eccessivi e di non sicura realizzabilità verso le agenzie (lire 2.500 milioni), per fitti (lire 405 milioni), per fondi spese legali (lire 197 milioni), per rivalse di portafoglio (lire 847 milioni);

mancato pagamento di semestralità di mutuo per lire 400 milioni per il recupero delle quali la CARIPLO ha promosso un'azione esecutiva immobiliare;

notevole incidenza di debiti per finanziamenti ricevuti al 31 dicembre 1977 (lire 3.600 milioni circa), oltre ad un saldo passivo verso le banche per lire 771 milioni al 31 dicembre 1977;

notevole arretrato (per lire 2.000 milioni circa) nel pagamento di quietanze sottoscritte in anticipo dai danneggiati per la definizione di sinistri e dai collaboratori esterni dell'impresa per parcelle;

inadeguatezza dei trattati di riassicurazione;

eccessiva incidenza delle spese generali e delle spese provvigionali; queste ultime, peraltro, non tengono conto di contributi e incentivazioni di varia natura che sono stati considerati « spese di organizzazione »;

costante aumento delle spese comuni di liquidazione dei sinistri (31,13% nel 1977);

per il ramo R.C.A.: bassa velocità di liquidazione dei sinistri nell'anno di accadimento (42% circa nel 1977), nonchè negli esercizi successivi; costo medio dei sinistri pagati mediamente inferiore del 30% agli equivalenti valori medi di mercato; insufficienza della riserva sinistri; le riserve sinistri costituite nell'anno di accadimento dei sinistri stessi si sono rivelate, nel complesso insufficienti secondo i dati del bilancio al 31 dicembre 1976 per lire 4.000 milioni circa, la riserva sinistri costituita al 31 dicembre 1975 si è rivelata insufficiente, alla fine dell'esercizio successivo, per lire 3.000 milioni circa;

gli altri rami elementari evidenziano in alcuni casi (ARD, RCD, furto) un rapporto sinistri a premi decisamente negativo e rivelano pertanto un'assunzione dei rischi non sorretta da adeguata prudenza;

mancato chiarimento da parte dell'impresa di modalità e contenuti dell'operazione tendente ad acquisire una partecipazione nella S.r.l. Colombo;

mancata esibizione di un'indicazione analitica dei crediti verso le società collegate (lire 283 milioni), di elementi di valutazione in ordine ai crediti verso GETA (lire 49 milioni), AFI (283 milioni), GERERE e Agricola immobiliare (lire 508 milioni), nonchè degli elementi relativi alla soppressione della delegazione di Roma per la quale, al 31 dicembre 1977, esiste un debito della S.p.a. Cosida per lire 447 milioni;

Considerato che con la stessa nota è stato fissato in giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento delle richiamate contestazioni il termine entro il quale la società avrebbe dovuto rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento, facendo altresì obbligo all'impresa di comunicare, con ogni tempestività, i provvedimenti da adottarsi ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile in relazione alla perdita dell'esercizio 1977;

Considerato che, prima della scadenza del termine assegnato, in data 8 luglio 1978, la S.p.a. Cosida ha fatto pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una nota con la quale, in sostanza, si comunicava di aver sanato la posizione debitoria nei confronti del Banco di Santo Spirito (nel frattempo asceso a L. 1.220.000.000) e di aver chiesto ed ottenuto dalla Amministrazione finanziaria la rateizzazione in tre anni del pagamento del debito verso l'erario per mancato versamento dell'imposta sui premi, mentre in ordine alle altre irregolarità contestate non veniva fornito alcun chiarimento nè alcuna prova circa la reale rimozione delle stesse;

Considerato che l'assemblea dei soci riunitasi in seduta ordinaria e straordinaria in data 14 luglio 1978 ha approvato il bilancio dell'esercizio 1977 che espone una perdita di L. 4.578.182.722 e ha deliberato l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale con L. 4.000.000.000 (quattromiliardi) al fine di ripianare le perdite subite e di ricostituire il capitale in lire un miliardo;

Considerato, inoltre, che il suddetto bilancio al 31 dicembre 1977 evidenzia, tra l'altro, una esposizione debitoria complessiva della società per oltre 25 miliardi;

Considerato che in data 4 agosto 1978 la società ha fatto pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una ulteriore nota anch'essa priva di elementi probatori in ordine alla rimozione dell'irregolare funzionamento (tranne che per quanto concerne il debito verso l'erario, per il quale è stata fornita copia di un atto con il quale l'amministrazione finanziaria dello Stato ha accordato la rateazione del debito);

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accertato, sulla base dei dati del bilancio 1977, che la Cosida S.p.a. deve possedere un margine di solvibilità di poco superiore a lire 4 miliardi;

Considerato che per la determinazione del patrimonio netto che l'impresa deve possedere a fronte del margine di solvibilità non può tenersi conto, ai sensi dell'art. 35 della legge 10 giugno 1978, n. 295, di attività immateriali di varia natura (spese di primo impianto, 40% delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, ecc.) per L. 1.705.310.805;

Considerato che, in data 2 novembre 1978, la società a responsabilità limitata Immobiliare costruzioni EUR, con una nota diretta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha comunicato « di essere interessata alla sottoscrizione delle azioni inoptate relative all'aumento di capitale » della S.p.a. Cosida di assicurazioni e riassicurazioni ed al risanamento della compagnia stessa; e che l'intervento proposto sarebbe stato effettuato « tra il 13 ed il 31 dicembre 1978 in considerazione della scadenza dei novanta giorni dalla delibera di aumento di capitale della compagnia » e si sarebbe sostanziato:

1) nell'apporto a copertura dell'aumento di capitale per quattro miliardi di un immobile in Napoli, per il quale peraltro si ipotizzava una parziale ristrutturazione;

2) nella sostituzione della partecipazione del 50% della S.r.l. Alfa Tourist con il 99% di altra società a responsabilità limitata proprietaria di un complesso immobiliare in Milano;

3) in un « ulteriore intervento da determinarsi in sede di bilancio dell'esercizio 1978 a risanamento di eventuali perdite di esercizio ed aumento del capitale sociale a lire 3 miliardi (tre miliardi) »;

Considerato che la proposta avanzata dalla citata S.r.l. prescinde in maniera assoluta dal conferimento di liquidità, che è viceversa indispensabile per avviare il processo di risanamento della S.p.a. Cosida; che, comunque, non è stato indicato alcun elemento utile per una stima, sia pure per approssimazione, del valore reale dei cespiti e che, prescindendo dall'apporto a fronte dell'aumento di capitale sociale, la S.r.l. Costruzioni immobiliari EUR ha rinviato alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1978 ogni ulteriore apporto necessario per il risanamento dell'impresa, senza peraltro fornire al riguardo alcuna indicazione né in ordine al fabbisogno finanziario dell'impresa né in ordine ai mezzi e alle modalità degli ulteriori conferimenti;

Considerato che la S.p.a. Cosida non ha reintegrato la cauzione UCI per L. 80.000.000;

Considerato che l'impresa presenta un debito di lire 48.000.000 circa verso la gestione del conto consortile

per immissione di dati di competenza del 1976 e che ha effettuato solo comunicazioni parziali per il 1977 e nessuna comunicazione per il 1978;

Considerato che l'impresa presenta debiti verso il fondo di garanzia per le vittime della strada per interessi di mora sul conguaglio dei contributi per il 1976 nonché sul contributo provvisorio per il 1978 e non ha ancora versato il contributo a conguaglio per il 1977;

Considerato che l'impresa non ha ancora dato luogo alla ricostituzione e all'aumento del capitale sociale deliberato in data 14 luglio 1978 né ha presentato un idoneo piano di finanziamento e di risanamento;

Considerato che sussistono la più parte delle irregolarità contestate con la citata nota del 20 maggio 1978 e che le irregolarità stesse sono persistenti e di tale gravità da coinvolgere l'equilibrio dell'intera gestione della compagnia;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nell'adunanza del 14 novembre 1978 ha espresso parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione in tutti i rami della società di cui trattasi ed alla adozione dei provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi previsti dall'art. 60 della indicata legge n. 295/78;

Decreta:

Art. 1.

Alla Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

Art. 2.

E' fatto divieto alla Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, di compiere atti di disposizione sui propri beni.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9031)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e divieto di disposizione sui beni nei confronti della S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale la S.p.a. Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti;

Considerato che con nota n. 814826 in data 26 maggio 1978 sono state contestate alla S.p.a. Lloyd Centauro italiana violazioni alle disposizioni di legge e regolamentari per omessa trasmissione del prospetto della revisione provvisoria della cauzione dovuta per l'esercizio 1977; mancata copertura della cauzione legale dello stesso esercizio nei termini prescritti; omesso versamento all'erario di imposte riscosse sui contratti di assicurazione; destinazione a copertura della residua deficienza della cauzione legale dovuta al 31 dicembre 1976 di vari immobili gravati da ipoteche o privi della documentazione necessaria per l'iscrizione ipotecaria a favore della massa degli assicurati nei rami danni;

Considerato che la società in data 31 maggio 1978 ha vincolato a parziale copertura della cauzione legale dovuta numerario per L. 600.000.000;

Considerato che la società negli esercizi 1975 e 1976 ha destinato a copertura della cauzione legale attività immobiliari per importi notevolmente superiori ai valori indicati in sede di perizia dai competenti uffici tecnici erariali;

Considerato che l'ufficio del registro di Napoli con lettera del 27 luglio 1978 ha comunicato che le imposte arretrate sulle assicurazioni dovute dalla società ammontavano a L. 1.244.277.547, comprese soprattasse e interessi per il periodo dal 1975 alla prima rata del 1978;

Considerato che l'impresa ha trasmesso il bilancio per l'esercizio 1977 oltre i termini di legge e peraltro incompleto dei prescritti allegati;

Considerato che il tribunale civile e penale di Napoli, ufficio fallimenti, in data 24 agosto 1978 ha chiesto il parere previsto dall'art. 195, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza nei confronti della società;

Considerato che a seguito dell'esame del bilancio per l'esercizio 1977, peraltro privo di vari allegati, e tenuto conto dei dati in possesso di questa amministrazione venivano contestate alla società con nota n. 817750 in data 15 settembre 1978 la perdita di esercizio non ripianata per L. 1.697.003.264, imposte arretrate sulle assicurazioni per L. 1.244.277.547 e un rilevante scoperto della cauzione legale;

Considerato che con la lettera 15 settembre 1978 veniva rilevato che la società non era in possesso del margine di solvibilità e della quota di garanzia previsti dagli articoli 35 e 41 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e che pertanto veniva richiesto un piano di finanziamento a breve termine ai sensi degli articoli 44 e 78 della indicata legge;

Considerato che con telex in data 2 ottobre 1978 la società ha comunicato che avrebbe presentato il piano di finanziamento a breve termine entro il 7 ottobre successivo e che avrebbe provveduto alla copertura della cauzione legale entro il 15 ottobre mediante acquisto di attività immobiliari;

Considerato che con telex in data 9 ottobre 1978 venivano mosse nuove contestazioni in ordine al rilevante scoperto delle riserve tecniche nonché all'omesso pagamento di parte dei contributi dovuti per legge al Fondo di garanzia per le vittime della strada e al conto consortile;

Visti i decreti ministeriali 26 gennaio 1978 e 28 settembre 1978, con i quali è stata applicata alla società la sanzione prevista dall'art. 69 del testo unico sopra indicato per omessa copertura della cauzione legale dovuta rispettivamente per gli anni 1976 e 1977;

Considerato che la società negli anni 1977 e precedenti è stata oggetto di numerosissimi esposti, quasi tutti fondati, da parte di danneggiati per mancato o ritardato risarcimento dei sinistri;

Vista la lettera n. 251778 in data 12 ottobre 1978, con la quale il tribunale civile e penale di Napoli - Ufficio fallimenti, nel sollecitare il parere già richiesto con la sopraindicata nota, ha altresì comunicato che è stata presentata una nuova istanza di dichiarazione di insolvenza da parte della Banca di credito campano S.p.a., con sede in Napoli, per un credito di lire 4.263.324.299 concesso nel corrente esercizio finanziario;

Rilevato che non è stata interamente coperta la cauzione legale dovuta e che non è stata sistemata la posizione debitoria nei confronti dell'erario; che non è stato provveduto ad eliminare la deficienza esistente nelle riserve tecniche; che la società è tuttora inadempiente nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada per interessi di mora del contributo 1976 e il contributo provvisorio 1978 e nei confronti del conto consortile per il saldo immissione competenza 2° semestre 1976 e 1° semestre 1977;

Considerato che in data 14 novembre 1978 la società Lloyd Centauro ha esibito nelle vie brevi nuovi documenti tra i quali hanno rilevanza agli effetti del presente provvedimento quelli qui sotto descritti:

undici fotocopie non autenticate di certificati rilasciati dal tribunale civile e penale di Napoli in varie date, concernenti la desistenza dai ricorsi per altrettante dichiarazioni di insolvenza a carico della società;

due istanze in data 13 e 14 novembre 1978 di iscrizioni ipotecaria su altrettanti immobili del valore complessivo di lire 800 milioni per la copertura della cauzione legale a garanzia della massa degli assicurati;

un prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, compilato sul modello approvato, sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 1977;

copie dei verbali delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione della società il 24 ottobre e il 13 novembre 1978;

Vista la lettera della società in data 13 novembre 1978, prot. n. 138/78, anch'essa esibita in via breve il 14 novembre 1978, con la quale la società comunica, tra l'altro, che gli azionisti hanno conferito lire 900 milioni, con l'impegno di versare l'ulteriore importo di lire 1.372.460.084 entro il 15 dicembre 1978 e che quest'ultimo importo verrà utilizzato per pagare le imposte e tasse il cui rateizzo sarebbe stato già concordato e per fornire alla società un sufficiente margine di liquidità;

Considerato che delle undici desistenze indicate, solo quattro si basano su pagamenti eseguiti e che in particolare l'I.N.P.S. ha desistito dal ricorso « con le più ampie salvezze del credito » di L. 455.506.105;

Considerato che le istanze di iscrizione ipotecaria sono prive, una del necessario titolo di proprietà, l'altra della indispensabile nota di trascrizione;

Considerato che non è stata esibita alcuna documentazione di prova di lire 900 milioni da parte dei soci;

Considerato che il piano proposto per la sistemazione economica della società non è confortato da indicazioni attendibili sulla sua concreta possibilità di attuazione, che è comunque insufficiente ad eliminare le deficienze di gestione e che l'aumento del capitale sociale non è sufficiente a coprire il reale disavanzo economico né a sopperire alle immediate esigenze di liquidità, tanto che parte di esso è dichiaratamente destinato a far fronte al debito verso l'erario per il pagamento di imposte arretrate;

Ritenuto pertanto che dalla documentazione sopra indicata non sono emersi nuovi elementi idonei a modificare sostanzialmente la grave situazione dell'impresa;

Considerato che l'esposizione debitoria, per la sua entità, incide negativamente sulla intera gestione aziendale;

Ritenuto che per la gravità e la persistenza delle inadempienze riscontrate ricorrono i presupposti per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio in tutti i rami;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nell'adunanza del 14 novembre 1978 ha espresso parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione in tutti i rami danni della società di cui trattasi ed all'adozione dei provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi previsti dall'art. 60 della indicata legge n. 295/78;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla società Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni rilasciata con decreto ministeriale 16 luglio 1974.

Art. 2.

E' fatto divieto alla società Lloyd Centauro italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, di compiere atti di disposizione sui propri beni.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 14 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,80	838,80	838,80	838,80	838,60	838,80	838,70	838,80	838,80	838,80
Dollaro canadese	714,95	714,95	715,90	714,95	714,90	714,95	714,80	714,95	714,95	714,95
Franco svizzero	514,52	514,52	514,90	514,52	514,85	514,92	514,885	514,52	514,52	514,50
Corona danese	161,33	161,33	161,25	161,33	161,30	161,33	161,30	161,33	161,33	161,30
Corona norvegese	167,67	167,67	168 —	167,67	167,72	167,67	167,82	167,67	167,67	167,65
Corona svedese	193,18	193,18	193,50	193,18	193,78	193,18	193,20	193,18	193,18	193,20
Fiorino olandese	412,34	412,34	412,75	412,34	412,38	412,34	412,40	412,34	412,34	412,35
Franco belga	28,393	28,393	28,40	28,393	28,40	28,39	28,394	28,393	28,393	28,40
Franco francese	194,10	194,10	194,10	194,10	194,15	194,10	193,96	194,10	194,10	194,10
Lira sterlina	1651,55	1651,55	1650,50	1651,55	1650,48	1651,55	1651,50	1651,55	1651,55	1651,55
Marco germanico	444,95	444,95	445 —	444,95	444,93	444,95	445,13	444,95	444,95	444,95
Scellino austriaco	60,855	60,855	60,93	60,855	60,90	60,85	60,85	60,855	60,855	60,85
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,28	18,20	18,34	18 —	18,25	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,84	11,84	11,85	11,84	11,84	11 —	11,843	11,84	11,84	11,85
Yen giapponese	4,45	4,45	4,47	4,45	4,45	4,10	4,446	4,45	4,45	4,45

Media dei titoli del 14 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	*73,100*
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,350
» 5 % (Ricostruzione)	99,925
» 5 % (Città di Trieste)	100,175
» 5 % (Beni esteri)	100 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,475
» 5,50 % » » 1968-83	83,400
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	84,325
» 9 % » » 1976-91	88,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,175
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,175
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,850
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,725
» » » 10 % 1- 1-1981	95,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,350
» » » 12 % 1- 4-1982	98,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,75
Dollaro canadese	714,875
Franco svizzero	514,702
Corona danese	161,315
Corona norvegese	167,745
Corona svedese	193,19
Fiorino olandese	412,37
Franco belga	28,393
Franco francese	194,03
Lira sterlina	1651,525
Marco germanico	445,04
Scellino austriaco	60,852
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	11,841
Yen giapponese	4,448

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 Mod. 25A. — Data: 24 febbraio 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Chiappe Federica Maria Teresa, nata a Ventimiglia il 18 luglio 1894. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 70.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8356)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Salsomaggiore Terme

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3115 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4814/4494 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Salsomaggiore Terme (Parma) adottata con deliberazioni del consiglio comunale 5 luglio 1974, n. 172 e 29 aprile 1975, n. 150.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8800)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/307 del 27 febbraio 1933, con il quale il cognome del sig. Abram Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 16 dicembre 1875, venne ridotto nella forma italiana di « Abrami », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Ferluga Caterina ed ai figli Gioacchino, Giuseppe, Francesco, Giovanna, Edoardo e Maria Carmela;

Vista la domanda prodotta in data 30 settembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Abrami Lucia, nata a Trieste il 7 marzo 1954 e qui residente in via Giorgio Nicolich, 12, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Abram», posseduto dal padre Francesco prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Francesco, sig.na Abrami Lucia, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Abram ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 24 ottobre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(8879)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 3472 in data 10 agosto 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Trieste nell'informare che il prof. Paolo Cendon componente supplente di quella commissione ha rassegnato le dimissioni propone la sostituzione dello stesso con il prof. Ferruccio Tommaseo;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Ferruccio Tommaseo, nato a Postire della Brazza il 20 marzo 1941 è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Trieste in sostituzione del prof. Paolo Cendon.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(8880)

Rettifica al nominativo di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state costituite le commissioni per gli esami di procuratore legale per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1978, registrato il 24 agosto 1978, con il quale è stato sostituito un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale costituita presso la corte d'appello di Catania;

Visto il telegramma n. 2230/77-4, con il quale il presidente della corte di appello di Catania fa presente che il nome del prof. Andolina è Italo e non Carlo;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 luglio 1978, registrato il 24 agosto 1978, è parzialmente rettificato nella parte che riguarda il nome del prof. Andolina componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale costituita presso la corte di appello di Catania, nel senso che dove si legge Carlo si debba leggere « Italo », fermo restando il resto.

Roma, addì 4 ottobre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(8881)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

N.	Nominativo		Punteggio	
1.	Pianesi Ermanno	punti	111,078	su 132
2.	Pettinicchio Matteo	»	97,181	»
3.	Pizzi Tommaso	»	91,932	»
4.	De Negri Enrico	»	90,568	»
5.	De Angelis Vittorio	»	90,353	»
6.	Tollis Aldo	»	89,903	»
7.	Boianelli Fernando	»	89,240	»
8.	Maiorana Giulio	»	88,638	»
9.	Martino Arcadio	»	88,239	»
10.	Marassi Fulvio	»	87,782	»
11.	Vincenzoni Alvaro	»	86,140	»
12.	Vitale Giovanni	»	85,319	»
13.	La Placa Cataldo	»	84,944	»
14.	Pacifici Luigi	»	82,127	»
15.	Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
16.	Avolio Raffaele	»	82,000	»
17.	Porcile Luciano	»	81,000	»
18.	Cerminara Luigi	»	80,622	»
19.	Giglio Francesco	»	80,575	»
20.	Laurenza Giovanni	»	80,336	»
21.	De Pascale Mario	»	79,018	»
22.	Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
23.	Panuccio Rocco	»	78,079	»
24.	De Stefano Vincenzo	»	77,545	»
25.	Lauletta Angelo	»	77,454	»
26.	Tarella Domenico	»	77,313	»
27.	Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
28.	Ventriglia Giovanni	»	76,004	»
29.	Conte Antonio	»	75,835	»
30.	Mazzella Claudio	»	75,313	»
31.	Mele Marcello	»	73,870	»
32.	Circosta Lorenzo	»	73,676	»
33.	Armocida Elio	»	73,556	»
34.	Carusi Agostino	»	73,109	»
35.	Amorese Arturo	»	72,482	»
36.	Labriola Antonio	»	72,350	»
37.	Ballarotto Oliviero	»	72,186	»
38.	Guasticchi Giancarlo	»	71,939	»
39.	Ricotta Giovanni	»	71,825	»
40.	Di Gilio Vito	»	71,603	»
41.	Mangione Francesco	»	71,595	»
42.	Mammana Francesco	»	71,447	»
43.	Sanna Francesco	»	71,077	»
44.	Alfano Antonio	»	70,947	»
45.	Recchia Ezio	»	70,927	»
46.	Rotella Mario	»	70,886	»
47.	Visone Aniello	»	70,845	»
48.	Cresta Primo	»	70,738	»
49.	Pompeo Luigi	»	70,650	»
50.	Padovan Antonio	»	70,487	»
51.	Mangiapane Antonio	»	70,087	»
52.	Petrolo Paolo	»	69,988	»
53.	Patriarca Emilio	»	69,933	»
54.	Strano Giuseppe	»	69,526	»
55.	Ciccone Saverio	»	69,463	»
56.	Taranto Fausto	»	69,033	»
57.	Pace Antonino	»	68,500	»
58.	Bova Antonino	»	68,400	»
59.	Passaretti Umberto	»	68,360	»
60.	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
61.	Galeone Giovanni	»	68,160	»
62.	Colavolpe Antonio	»	67,837	»
63.	Falciglia Antonino	»	67,652	»
64.	Paoluzi Remo	»	67,219	»
65.	Bellotoma Giovanni	»	66,899	»
66.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	66,832	»
67.	Santanera Giuseppe	»	66,800	»
68.	Zagordo Cosimo	»	66,778	»
69.	Ridolfo Francesco	»	66,592	»
70.	Pesente Elio	»	66,576	»
71.	Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
72.	Frisullo Vincenzo	»	66,536	»
73.	Rapetti Andrea	»	66,502	»
74.	Storto Armando	»	66,081	»
75.	Guido Pasquale	»	65,598	»
76.	Incandela Francesco	»	65,584	»
77.	Lombardo Giuseppe	»	65,250	»
78.	Gabusi Giovanbattista	»	65,198	»
79.	Lo Martire Stelio	punti	64,997	su 132
80.	Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
81.	Casamento Teodoro	»	64,488	»
82.	Salari Giuseppe	»	64,436	»
83.	Ruglioni Otello	»	64,119	»
84	Faillace Peppino	»	63,926	»
85.	Tosolini Renzo	»	63,132	»
86.	Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
87.	Orazi Lario	»	61,909	»
88.	Belletti Mario	»	61,866	»
89.	Ceola Mario	»	61,862	»
90.	Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
91.	Zaffanella Aldo	»	61,538	»
92.	Marcuzzi Umberto	»	60,992	»
93.	Guariento Leone	»	60,750	»
94.	Magoni Beniamino	»	60,599	»
95.	Di Cristofaro Giamberardino	»	60,016	»
96.	Tinti Geltrudino	»	59,766	»
97.	Santoro Pasquale	»	59,760	»
98.	Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
99.	Callipo Gaetano	»	59,613	»
100.	Tornavacca Giorgio	»	59,400	»
101.	Famiglietti Giuseppe	»	59,050	»
102.	Mura Francesco (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	58,822	»
103.	Trinco Franco	»	58,822	»
104.	Muriana Giuseppe	»	58,772	»
105.	Ladogana Raffaele	»	58,532	»
106.	Patriarca Mario	»	58,520	»
107.	Marinelli Gaspero	»	58,240	»
108.	Abatecola Giovanni	»	57,545	»
109.	Maccioni Pietro	»	57,366	»
110.	Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
111.	Liotti Francesco	»	56,666	»
112.	Bruno Carmelo	»	56,500	»
113.	Famiglietti Mario	»	56,366	»
114.	Albonetti Alberto	»	56,016	»
115.	Sanna Pio	»	55,766	»
116.	Pelagalli Vittorio	»	55,682	»
117.	Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
118.	Spiezia Giovanni	»	54,866	»
119.	Scrudato Salvatore	»	54,132	»
120.	Rademoli Armando	»	53,545	»
121.	Goria Marziale	»	53,472	»
122.	Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8882)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a trentasette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 luglio 1978 il decreto ministeriale 14 aprile 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 24 maggio 1977) del concorso, per esami, a trentasette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(8839)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a venti posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 luglio 1978 il decreto ministeriale 5 aprile 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a venti posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(8840)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto n. 1596/SAN. del 25 settembre 1978 del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Bergamo:

comune di Colere, sede unica;
comune di Foresto Sparso, sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bergamo, via Maffei, 4, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 gennaio 1979.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo, l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono a concorso.

Milano, addì 17 ottobre 1978

L'assessore: THURNER

(8841)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinari condotti vacanti nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 664 e 1698, rispettivamente del 20 marzo 1974 e del 10 agosto 1974, con il quale venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinari condotti dei comuni di Canicattini Bagni e Pachino, vacanti al 30 novembre 1973;

Vista la legge regionale del 19 novembre 1966, n. 27 - Norme per i concorsi per medici, veterinari ed ostetriche condotti, nella regione siciliana;

Visto il decreto del 28 aprile 1975 dell'assessorato per la sanità della regione siciliana, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per i posti di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Leone dott. Paolo . . . . punti 49,32
2. Zappulla dott. Carmelo . . . . . . » 48
3. Catinella dott. Salvatore . . . . . » 42,24
4. Cicala dott. Domenico . . . . . . » 42
5. Cannizzaro dott. Giorgio . . . . . » 41,50

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni di Canicattini Bagni e Pachino.

Siracusa, addì 24 ottobre 1978

Il veterinario provinciale: CARFORA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 835 del 24 ottobre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinari condotti dei comuni di Canicattini Bagni e di Pachino, banditi con decreti di questo ufficio numeri 664 e 1698, rispettivamente del 20 marzo 1974 e del 10 agosto 1974;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In ordine alla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, il dott. Leone Paolo ed il dott. Zappulla Carmelo sono dichiarati vincitori dei posti di veterinari condotti, rispettivamente dei comuni di Canicattini Bagni e Pachino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni di Canicattini Bagni e Pachino.

Siracusa, addì 24 ottobre 1978

Il veterinario provinciale: CARFORA

(8815)

OSPEDALE CIVILE «B.V. DELLE GRAZIE» DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(4032/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **56**.

Compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 59 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente:

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata secondo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 e secondo gli indici percentuali di cui alla allegata tabella *A*.

L'indice percentuale stabilito per la qualifica di dirigente di settore viene maggiorato del 26% limitatamente ai dirigenti di settore che alla data di entrata in vigore della presente legge godano di un compenso per lavoro straordinario maggiore di quello previsto dal precedente comma.

Sono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente previste in ordine alla determinazione del compenso per prestazioni straordinarie nella legge di attuazione dell'accordo nazionale riguardante il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 2.

Le nuove misure del compenso orario di cui all'articolo precedente vengono corrisposte per le prestazioni straordinarie effettuate dal 1° gennaio 1978.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978 e per gli anni finanziari successivi, valutati in 150 milioni annui, si provvede con la disponibilità del cap. 260 del bilancio per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 agosto 1978

VIGLIONE

TABELLA *A*

Tabella degli indici percentuali per la determinazione dei compensi per lavoro straordinario riferiti alle qualifiche regionali appresso indicate.

Qualifica	Indice
Dirigente di settore	95
Capo servizio	95
Istruttore fino al compimento del 4° anno	50
dal 4° anno al 20°	75
dal 20° anno in poi	90
Capo ufficio	65
Segretario	45
Operatore specializzato	40
Operatore	30
Custode	25

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **57**.

Variazione di bilancio in applicazione dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **58**.

Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono oggetto della presente legge le funzioni trasferite o delegate in materia di attività culturali, musei, biblioteche, enti ed istituti culturali di interesse locale, dai decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e 24 luglio 1977, n. 616, la difesa e valorizzazione dei beni culturali regionali, ai sensi dell'art. 5 dello statuto regionale e la realizzazione in tale campo dei princìpi di partecipazione dei cittadini, degli enti locali, delle formazioni sociali e di decentramento affermati dagli articoli 2 e 3 dello statuto stesso.

La presente legge, ispirandosi all'art. 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire la tutela, la valorizzazione e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture; di incrementare la ricerca nel campo della storia umana e naturale della Regione; di diffondere tra i cittadini, in particolare fra i giovani, la conoscenza dei princìpi di libertà ispiratori della Costituzione della Repubblica italiana.

Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono istituiti:

1) la consulta regionale per i beni e le attività culturali;
2) il servizio per i beni e le attività culturali;
3) la commissione per le bibblioteche ed i musei di interesse locale della regione.

La consulta è organo consultivo della giunta regionale; il servizio è l'unità amministrativa di carattere esecutivo e tecnico costituente articolazione dell'apparato regionale, operante alle dipendenze dell'assessorato per i beni e per le attività culturali; la commissione per le bibblioteche ed i musei di interesse locale è organo consultivo dell'assessorato competente.

Art. 2.

La consulta regionale per i beni e le attività culturali è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Essa è composta da:

l'assessore ai beni e alle attività culturali che la presiede;

l'assessore al turismo e al tempo libero;

l'assessore ai parchi naturali;

dieci membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato a sei nominativi, di cui tre scelti in rappresentanza delle associazioni del tempo libero;

tre membri designati dall'unione regionale delle province piemontesi, con voto limitato a due nominativi;

tre membri designati dall'A.N.C.I. regionale con voto limitato a due nominativi;

tre membri designati dal consiglio comunale di Torino con voto limitato a due nominativi;

un membro designato da ciascun comitato di comprensorio;

tre membri designati dall'Università di Torino;

un membro designato dal politecnico di Torino;

cinque rappresentanti dei distretti scolastici scelti dal consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi nell'ambito dei designati da ciascun consiglio scolastico distrettuale;

un rappresentante dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

un rappresentante designato dalle società storiche esistenti in Piemonte;

un rappresentante dell'Accademia delle scienze;

i direttori dei conservatori musicali esistenti in Piemonte o loro delegati;

il presidente del teatro stabile di Torino o suo delegato;

un membro designato dalle commissioni diocesane per l'arte sacra;

un membro designato dalla commissione diocesana per l'arte sacra di Torino;

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative nella Regione;

il capo del servizio per i beni e per le attività culturali cui spetta anche la funzione di segretario della consulta.

I membri della consulta sono scelti fra persone di notoria competenza attestata da titoli accademici, pubblicazioni, attività istituzionali in musei, biblioteche, istituti o associazioni culturali pubblici o riconosciuti, specifici studi nel campo delle attività scientifiche e culturali contemplate dalla presente legge.

Essi restano in carica per la durata della legislatura regionale.

I membri che per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, su indicazione degli organi o enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina, e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale.

La consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per l'esercizio della propria attività la consulta elabora un proprio regolamento da approvarsi dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

All'interno della consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.

A tale fine la consulta può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.

I membri della consulta e gli esperti di cui al comma precedente, che non siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

I membri non residenti a Torino e quelli che si rechino in altra località per conto della consulta hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio ed al trattamento di missione in misura corrispondente a quella prevista per i consiglieri regionali.

La consulta è dotata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria da inserire in organico mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 3.

La consulta svolge funzioni consultive e propositive.

Il consiglio e la giunta regionale possono richiedere alla consulta pareri per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

L'atto con il quale il parere viene richiesto deve prevedere, salvo quanto previsto dall'art. 7, quarto comma, il termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il parere deve essere espresso.

Il termine di cui sopra decorre dal giorno della convocazione della consulta.

Il presidente è tenuto a convocare la consulta entro sette giorni dalla data della richiesta.

Ogni anno, entro il 31 marzo, la consulta è tenuta a presentare al consiglio regionale una relazione sulla attività svolta. La giunta regionale, entro lo stesso termine, presenta una relazione sulla situazione culturale e dei beni culturali della Regione.

Art. 4.

Il servizio per i beni e le attività culturali è costituito con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'organico del servizio viene adeguato alle effettive esigenze mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, e successive modificazioni.

Il servizio fa capo all'assessorato ai beni e alle attività culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1) finanziare e coordinare l'attività ordinaria, la conservazione del materiale bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di competenza regionale, avendo cura della efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso;

2) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari;

3) coordinare e promuovere le attività di conservazione, tutela ed utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico di competenza regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione e di scambio fra gli enti titolari e collaborando all'organizzazione di mostre, esposizioni ed altre attività culturali ad essi collegate o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio anche con analoghe istituzioni di altre regioni;

4) istituire o promuovere l'istituzione di nuovi musei e il riordino di quelli già esistenti secondo criteri di scientificità e di fruibilità da parte del pubblico, soprattutto degli studenti;

5) promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a finanziamenti necessari, strutture pubbliche già esistenti e consolidate;

6) promuovere iniziative quali allestimento di mostre ed esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'elevamento del livello culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento dei problemi della realtà culturale regionale e la comprensione e conoscenza delle scienze;

7) assumere direttamente l'esercizio di attività di promozione culturale di particolare rilievo;

8) provvedere, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione di quanto può essere utile per una migliore conoscenza e per l'utilizzazione sociale di questi beni;

9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'università e con il politecnico, l'attività di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonché per quelli previsti dal n. 8) del presente comma, del consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;

10) coordinare l'attività degli enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio può operare in veste di consulente degli enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività.

Per le attività e per le iniziative di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo il servizio per i beni e per le attività culturali si avvale, di norma, di idonee strutture pubbliche di proprietà di enti locali o da essi legalmente utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione, manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di cui al successivo art. 6, non può essere inferiore ai cinque anni.

Le attività previste dal presente articolo devono tendere alla realizzazione di servizi culturali democraticamente gestiti e rivolti alla fruizione e promozione culturale delle comunità locali.

Art. 5.

La commissione per le biblioteche e per i musei di interesse locale è composta dai direttori delle biblioteche e dei musei dichiarati di interesse regionale con deliberazione della giunta regionale.

I membri di detta commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

La commissione è presieduta dall'assessore competente.

La commissione svolge le seguenti funzioni:

1) fornire, a richiesta, consulenza tecnica e pareri all'assessorato competente ed alla consulta;

2) elaborare autonomamente proposte relative alla gestione dei servizi bibliotecari e museali; a tale scopo la commissione può essere convocata a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per i servizi prestati per conto della commissione, i membri che la compongono hanno diritto al trattamento di missione e al rimborso delle spese da parte della Regione.

Art. 6.

Entro il 15 marzo e il 15 ottobre di ogni anno i comuni, i consorzi di comuni, istituiti secondo i criteri previsti dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, le comunità montane, tenuto conto dei programmi di attività culturali elaborati dai consigli distrettuali scolastici, enti, istituti ed associazioni a carattere locale, possono inviare ai comitati di comprensorio e per conoscenza alla giunta regionale documentate richieste di servizi o finanziamenti per attività di carattere culturale.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente o dall'associazione, devono essere corredate da:

a) programma delle attività per cui si richiede il finanziamento o il servizio;

b) preventivo di spesa;

c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte.

Le richieste relative ai finanziamenti per le attività ordinarie delle biblioteche devono pervenire entro il 15 ottobre e le relative erogazioni avvengono su base annuale.

I comitati di comprensorio trasmettono alla giunta regionale rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 novembre le richieste di servizio o di finanziamento ricevute, corredate ciascuna da un parere attinente la qualità dell'iniziativa, la congruità della spesa e la possibilità di realizzazione.

I comitati indicano inoltre, motivandole, le priorità di intervento, valutate sulla base della natura della iniziativa e della distribuzione sul territorio comprensoriale.

Prima della formulazione del parere i comitati di comprensorio, o per essi la competente commissione, fornita la preventiva necessaria informazione agli enti ed associazioni interessati, svolgono opera di coordinamento e di integrazione tra le varie iniziative.

Per la propria attività i comitati di comprensorio possono avvalersi della consulenza tecnica degli uffici del servizio per i beni e le attività culturali, con richiesta all'assessore competente.

Qualora i comitati di comprensorio non assolvano ai suddetti compiti nei termini previsti, vi provvede l'assessorato per i beni e per le attività culturali.

La giunta regionale trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla consulta regionale.

La consulta esprime il proprio parere sulla qualità delle iniziative e sulle priorità indicate dai comitati di comprensorio o, in via surrogatoria, dalla giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

La giunta regionale, sentito il consiglio e per esso la commissione consiliare competente, delibera il programma per la concessione di servizi e di finanziamenti.

Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta, ammessa al finanziamento.

Art. 7.

Enti, istituti e associazioni di carattere regionale o nazionali, purché operanti nel territorio della Regione, possono presentare alla giunta regionale le richieste di cui al primo comma del precedente articolo per iniziative di rilievo regionale.

La giunta regionale, attraverso l'assessorato ai beni e alle attività culturali, può assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attività culturali regolate dalla presente legge.

Un programma di massima di tali iniziative, redatto entro il 15 marzo di ogni anno, è sottoposto al parere della consulta che vi provvede secondo la procedura ed i termini previsti dal precedente art. 6. Il programma è altresì sottoposto al parere della commissione consiliare competente.

Per motivi di urgenza il termine di quindici giorni di cui al terzo comma dell'art. 3 è ridotto, su richiesta del presidente, a giorni sette.

Con le stesse modalità di cui al terzo comma del presente articolo la giunta regionale, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può provvedere, sentita la commissione consiliare competente, al finanziamento di enti, istituti o associazioni per la loro attività istituzionale ordinaria.

Art. 8.

La sovrintendenza ai beni librari è soppressa.

Le funzioni delegate previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono svolte tramite apposito ufficio del servizio per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

Per l'anno 1978 è istituito il cap. 10961 denominato « Iniziative ed erogazioni per le attività previste dall'art. 7 della legge regionale "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" con lo stanziamento di lire 50 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978.

Le spese per l'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1979 e successivi, sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 10.

Norme transitorie

Il personale della soppressa sovrintendenza ai beni librari è inquadrato nell'organico del servizio per i beni e per le attività culturali con la stessa deliberazione costitutiva.

I dipendente che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricopre l'incarico di sovrintendente è preposto alla dirzione dell'intero servizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino addì 28 agosto 1978

VIGLIONE

(8230)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. **27-138**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-veterinario della carriera direttiva del ruolo speciale dei veterinari.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7109 di data 28 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di esame per i concorsi pubblici ai posti di consigliere-veterinario della carriera direttiva del ruolo speciale dei veterinari, consiste in due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Art. 2.

La prima prova scritta verterà su uno dei seguenti argomenti:

Malattie infettive e infestive:

Eziologia, recettività, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, trattamenti immunizzanti, terapia e provvedimenti di polizia veterinaria delle seguenti malattie: afta epizootica, peste suina classica ed africana, tetano, morva, rabbia ed altre malattie da virus neurotropi, tubercolosi, brucellosi, pasteurellosi, carbonchio ematico, cangrene gassose, salmonellosi, mastiti, malattie neonatali, malrossino, malattie da virus pneumotropi degli equini e dei bovini, anemia infettiva degli equini, malattie infettive aviarie, affezioni pestose, tifosi e pullorosi, malattia cronica respiratoria, bronchite infettiva, piroplasmosi, leptospirosi, idatidosi, trichinosi, distomatosi, ipodermosi, strongilosi, cisticercosi, tricomoniasi.

Le seconda prova scritta verterà su uno dei seguenti argomenti:

Igiene e zootecnica - Ispezione e approvvigionamento degli alimenti di origine animale:

Vigilanza sulla produzione del latte. Componenti e composizione del latte. Alterazioni organolettiche del latte. Raccolta igienica del latte; igiene dei ricoveri e annessi, del personale, degli animali, della mungitura e dei recipienti. Filtrazione, refrigerazione, conservazione, trasporto del latte. Controlli del latte alla produzione. Centri di raccolta. Malattie infettive alimentari acute trasmesse all'uomo con il consumo del latte e derivati.

Foraggi e mangimi. Principali piante foraggere e mangimi concentrati e loro valore nutritivo. Razioni alimentari in rapporto alle produzioni zootecniche. Additivi nell'alimentazione degli animali.

Fecondazione artificiale.

Metodi di riproduzione animale, scelta dei riproduttori.

Igiene dei ricoveri animali.

Approvvigionamento; mercati di bestiame, delle carni e del pesce.

Modalità della compra vendita. Valutazione degli animali da macello e determinazione del prezzo della carne.

Autorizzazione, attrezzature, funzionamento e vigilanza dei macelli pubblici e privati, dei laboratori per le carni insaccate o comunque preparate, dei frigoriferi e degli spacci di vendita dei prodotti di origine animale.

Trasporto degli animali e delle carni.

Caratteristiche, proprietà e norme sull'impiego degli additivi chimici, dei colori artificiali, degli antibiotici e degli ormoni nella preparazione degli alimenti di origine animale.

Sofisticazione e adulterazione degli alimenti di origine animale.

PROVA PRATICA

Clinica medica e polizia veterinaria:

Visita sanitaria di un animale infetto o sospetto di una delle malattie indicate nel regolamento di polizia veterinaria e dei relativi provvedimenti di polizia veterinaria. Disinfezioni.

Prelevamento di materiale patologico ed eventuale esecuzione di ricerche preliminari di laboratorio ai fini della diagnosi.

Determinazione dell'età, della razza e dello stato segnaletico dell'animale visitato. Visita sanitaria di una bovina da adibirsi alla produzione del latte destinato al consumo.

Ispezione degli alimenti di origine animale:

Ispezione sanitaria delle carni, organi e visceri di un animale macellato, metodica ispettiva, reparto anatomopatologico, giudizio ispettivo.

Ispezione sanitaria delle carni congelate, insaccate o comunque preparate.

Ispezione sanitaria del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina.

Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.

Ispezione sanitaria del miele.

Tecnica microscopica e prove di laboratorio nella diagnosi delle principali malattie infettive e diffusive degli animali.

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e di quella pratica, nonchè su:

A) *Statistica*:

Nozioni generali di statistica. Rilevazione, elaborazione e rappresentazione grafica dei dati statistici. Statistica sanitaria relativa alla morbosità e mortalità animale per malattie infettive ed infestive; al movimento della popolazione animale secondo le specie, razza, attitudine zootecnica; gli approvvigionamenti degli alimenti di origine animale.

B) *Legislazione*:

Ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato, della Regione, dei comuni, nonchè della provincia autonoma di Trento.

Legislazione vigente in materia sanitaria e annonaria, con particolare riguardo ai servizi veterinari.

Disposizioni del codice penale che interessano il servizio veterinario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1978
Registro n. 47, *foglio n.* 109

(8544)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783220)